

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –
Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in
Roma il 9 maggio 2013, ha adottato la
seguinte decisione:

I° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio BORGIO, Prof. Francesco DELFINI, Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CALCIATORE SPADAVECCHIA VITANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011) (Decisione della Corte di Giustizia Federale Com. Uff. n. 78/CGF del 10.11.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Spadavecchia Vitangelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Prof. Francesco DELFINI, Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA, Avv. Laura VASSELLI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. SIG. POSTIGLIONE GIUSEPPE AVVERSO L'ESCLUSIONE DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE AD UNO DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA INFERIORE (decisione della Corte di Giustizia Federale Com. Uff. n. 200/CGF del 19.3.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Postiglione Giuseppe. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013 ED AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO PESOLI EMANUELE E DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5, C.G.S. PER L'ILLECITO SPORTIVO A PROPRIO VANTAGGIO COMMESO DA GERVASONI CARLO IN OCCASIONE DELLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.5.2011 (NOTA N. 537/1075PF11-12/SP/BLP DEL 25.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 4 E 6, E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI LUCA FIUZZI, ANDREA ALBERTI E VINCENZO IACOPINO IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE/MONZA DEL 27.10.2010 E PISA/MONZA DELL'8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 002/CDN del 6.7.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza . Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 maggio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete